

CAMERA DEI DEPUTATI N. 982

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, NICOLOSI

Estinzione degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo e soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici

Presentata il 9 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Compito del legislatore è quello di adeguare le leggi che regolano l'esistenza della società civile alla dialettica del movimento storico.

Il legislatore italiano, purtroppo, in questi anni di vita democratica non sempre ha potuto adeguare alle nuove e più vitali esigenze della vita del paese leggi e regolamenti ormai anacronistici o addirittura in contrasto con la Carta del 1948: di talché, spesso, è stridente il contrasto tra i bisogni reali e le spinte ideologiche del Paese reale e la sovrastruttura legale che il Palazzo non modifica o sopprime.

Peraltro è bene notare che la vetustà di tali istituti giuridici si accompagna ad oggettivi danni per la collettività nazionale e per il pubblico denaro.

La presente proposta, dunque, interviene nella materia degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo, già in passato oggetto dell'attenzione di colleghi che ne hanno proposto la soppressione.

La materia in discorso, infatti, mostra chiaramente il difficile rapporto intercorrente tra Paese legale e Paese reale, l'uno non mutuando dall'altro le spinte più vitali e avanzate, entrambi restando sostanzialmente indifferenti alle rispettive posizioni. L'uso civico della proprietà terriera di un privato cittadino o anche di un ente pubblico appare del tutto fuori luogo in una società moderna e democratica.

Tale godimento, infatti, poteva avere la sua giustificazione (più che altro politica!) in epoca feudale, quando il grande latifon-

dista concedeva al contadino nullatenente l'uso di una fetta della sua proprietà gratuitamente, smorzando, così, le potenzialità eversive di un'ingiusta situazione sociale.

Peraltro, la labilità e la mancanza di un diritto certo in quei tempi rendevano possibili anche consuetudini del genere che, alla coscienza di noi moderni, appaiono, oltretutto, offensive della dignità stessa della figura dell'operatore agricolo, considerando l'azienda agricola come bisognosa di una conduzione secondo criteri moderni, manageriali ed imprenditoriali, svincolata cioè dalle saltuarie provvidenze dell'assistenzialismo.

Altra considerazione (probabilmente decisiva) che può addurre a sostegno della presente proposta è quella della incostituzionalità di un istituto giuridico che sopravvive in forza di leggi fasciste (in particolare della legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Infatti, il diritto di proprietà, sancito dalla Carta del '48, come può conciliarsi con il diritto al godimento di questo stesso bene da parte di terzi che, per di più, non sono obbligati ad alcuna forma di risarcimento, indennizzo, affitto o partecipazione da parte del proprietario agli utili eventualmente derivanti da questo uso?

Si può ancora parlare di diritto di proprietà se il proprietario non può godere liberamente?

Ancora. Spesso è il demanio ad essere gravato da usi civici; conseguentemente è

impossibile realizzare opere pubbliche che vanno a vantaggio della collettività.

Infine è da sottolineare il fatto che per la persistenza degli usi civici nel nostro Paese funzionano ancora i commissariati per la liquidazione degli usi civici, istituiti oltre cinquanta anni fa e che, fino ad oggi, non hanno dato motivo di compiacersi per la loro funzionalità. È evidente, comunque, che non avrebbero più ragione d'essere (se mai ne hanno avuta!) con la dichiarazione di estinzione di usi civici: il relativo personale, dipendente dalle regioni, verrà riassorbito nelle amministrazioni di appartenenza. Si eviterà ancora spreco di pubblico denaro e si potenzierà la struttura burocratica ed amministrativa delle regioni.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si dichiarano, dunque, estinti gli usi civici e i diritti di godimento promiscuo.

Con l'articolo 2 si delega agli assessorati all'agricoltura e foreste delle regioni a statuto speciale ed ordinario di dare esecuzione al disposto dell'articolo 1.

Con l'articolo 3 si dichiarano soppressi i commissariati per la liquidazione degli usi civici e si dispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riassorbimento del relativo personale nelle amministrazioni di appartenenza.

Per tutte queste ragioni, dunque, onorevoli colleghi, ho l'onore di sottoporre alla vostra attenzione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli usi civici ed i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono dichiarati estinti, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Gli assessorati all'agricoltura e foreste delle regioni a statuto speciale ed ordinario adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Sono soppressi i commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Il relativo personale dipendente, distaccato dalle regioni, rientra nell'amministrazione di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.